

LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 14/01

PREMESSA

La Legge Regionale del 24.11.01 n. 14 è stata emanata in attuazione dell'art. 8, comma 1 della Legge 22.2.2001 n. 36 "Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico" al fine di tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'uso di apparati in grado di generare radiazioni non ionizzanti e disciplinando l'installazione e la modifica degli impianti fissi radiotelevisivi e di telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza 100 kilohertz (kHz) – 300 Gigahertz (GHz).

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Regionali - con nota del 21 gennaio 2002, prot n. 200/369/CM D50.11/6, ha ritenuto, ai fini di collaborazione e per evitare l'insorgenza di possibile contenzioso nella fase applicativa, di evidenziare delle segnalazioni in relazione agli articoli 1, 6 e 8 della citata legge regionale.

La suddetta legge regionale, ha presentato alcune difficoltà interpretative, che hanno indotto gli uffici dell'Assessorato alle Politiche Territoriali ed Ambiente a chiedere alla V Commissione Consiliare, l'acquisizione di tutti gli atti preparatori.

Successivamente è stata richiesta alla medesima V Commissione Consiliare apposita audizione, che si è tenuta il giorno 22/02/02.

Inoltre, per il medesimo scopo, oltre che per la predisposizione degli atti di competenza della Giunta Regionale, al fine di dare applicazione alla citata Legge Regionale, si sono tenute apposite riunioni tecniche, alle quali hanno partecipato anche rappresentanti dell'ARPAC e dell'Assessorato alla Sanità.

Alla luce delle acquisizioni assunte dalla V Commissione Consiliare, nonché da quelle assunte nelle succitate riunioni tecniche, si è potuto pervenire alla interpretazione autentica della Legge e, conseguentemente alla predisposizione del presente documento, completo degli allegati A, B e C.

Si fa presente che per quanto non espressamente contenuto nella Legge Regionale 24/11/2001, n. 14 si fa riferimento a:

- D. M. 10/9/1998 n. 381;

- D. L. 23/01/01, n. 5 convertito in Legge 20/03/2001, n. 66;

- Legge 22/02/2001, n. 36.

Art. 1 Finalità e campo di applicazione	8
Art. 2 Comunicazione	9
Art. 3 Autorizzazione	9
Art. 4 Istruttoria ed autocertificazione	10
Art. 5 Limiti massimi ammissibili di esposizione	11
Art. 6 Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza	11
Art. 7 Catasto regionale	12
Art. 8 Norma transitoria	12
Art. 9 Sanzioni	12
ALLEGATO A	13
Scheda 1	15
Scheda 2	16
Scheda 3	17
Scheda 4	18
Scheda 5	19
ALLEGATO B	20
ALLEGATO C	21

Art. 1

Finalità e campo di applicazione

L'art. 1 stabilisce che tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi, ivi compresi tutti gli impianti o apparati di cui alla legge 22/02/01 n. 36, con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, che di seguito sono denominati "impianti", sono disciplinate dalla L. R. 24/11/2001, n. 14.

Si precisa che all'art. 1, comma 2 della L. R. n. 14/2001, con la dizione "potenze efficaci massime al connettore di antenna superiore a 7 Watt" si deve intendere "potenze massime al connettore di antenna superiore a 7 Watt".

La Legge Regionale n. 14/2001 dispone l'applicazione anche agli apparati ed impianti per i radiocollegamenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato che saranno individuate con il Decreto di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della Legge N. 36/2001.

Si precisa che, fino all'emissione del succitato Decreto, anche con riferimento alla nota del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citata in premessa, le disposizioni di cui alla Legge Regionale n. 14/2001 non si applicano ai suddetti apparati ed impianti per i radiocollegamenti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, che, comunque devono rispettare, al di fuori delle aree strettamente adibite a tali usi, i limiti di esposizione di cui all'art. 5.

Art. 2

Comunicazione

Il presente articolo disciplina l'obbligo della comunicazione per i titolari o i legali rappresentanti relativamente alle detenzioni di sorgenti di radiazioni non ionizzanti che rientrano nel campo di applicazione della Legge.

La comunicazione, in carta semplice, corredata della documentazione di cui all'Allegato A, deve essere inviata contestualmente alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio.

Analoga comunicazione va inviata ai medesimi destinatari in caso di modifica o trasferimento dell'impianto.

Art. 3

Autorizzazione

L'articolo definisce le procedure di autorizzazione da seguire per l'installazione o la modifica degli impianti rientranti nel campo di applicazione dell'art. 3.

Si precisa che con la dizione "potenza efficace totale dell'antenna" deve intendersi la potenza massima irradiabile dall'antenna, tenuto conto del guadagno.

L'istanza di autorizzazione, in carta legale, deve essere inviata, a cura del titolare o del legale rappresentante, contestualmente alla Provincia, al Comune e al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC, competente per territorio.

L'Allegato A al presente documento, individua la documentazione, di cui al comma 3, da allegare all'istanza di autorizzazione.

Il Dipartimento Provinciale dell'ARPAC avvia il procedimento istruttorio di competenza, richiede il parere urbanistico al Comune e trasmette, entro i termini di legge, il parere finale alla Provincia.

Per il Comune la domanda, corredata dei documenti previsti, costituisce, a seconda dei casi, dichiarazione di inizio attività o richiesta di autorizzazione o, nei casi previsti, richiesta di concessione edilizia.

Si precisa, infatti, che l'autorizzazione di cui all'art. 3 della presente Legge non esime il titolare o il legale rappresentante dell'impianto di dotarsi di autorizzazione o concessione edilizia, ove previste dalla normativa vigente.

Si precisa, altresì che all'art. 3, comma 5 per "preventivo parere del Comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici" deve intendersi "il parere preventivo del Comune dopo la verifica della conformità urbanistica".

Si precisa, infine, che all'art. 3, comma 5 per "parere radioprotezionistico" deve intendersi quanto descritto all'art. 4, comma 1 della L. R. n. 14/2001, nel rispetto delle funzioni di controllo e vigilanza sanitaria ambientale assegnate alle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 36/01.

Art. 4

Istruttoria ed autocertificazione

L'articolo stabilisce che gli oneri derivanti dall'attività istruttoria prestata dalle competenti strutture dell'ARPAC, sono posti a carico dei titolari o dei legali rappresentanti degli impianti.

Per l'individuazione delle tariffe si fa riferimento al Tariffario Unico dell'ARPAC.

Infine si stabilisce l'obbligo dell'autocertificazione, da parte del titolare o del legale rappresentante dell'impianto, da effettuarsi con periodicità semestrale secondo lo schema di cui all'Allegato C, da inviare a Provincia, Comune ed ARPAC.

Art. 5

Limiti massimi ammissibili di esposizione

Con questo articolo si ribadisce che i limiti massimi ammissibili di esposizione, nelle more del Decreto di cui all'art. 4, comma 3 della Legge 22/02/01, n. 36, sono quelli previsti dall'art. 3 e dalla Tabella 1 annessa al D.M. 10/09/98, n. 381.

Fermi restando i limiti di cui al succitato articolo 3, si precisa che in corrispondenza di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore non devono essere superati i valori di cui all'articolo 4, comma 2 del suddetto Decreto Ministeriale.

Art. 6

Verifiche dei limiti massimi di esposizione e vigilanza

L'articolo disciplina i controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti; l'attività di controllo deve essere svolta dall'ARPAC.

Si precisa che al comma 1 dell'art. 6 la dizione "autorizzazione regionale" va letta ed interpretata come "autorizzazione provinciale".

Si precisa che, in caso di accertato superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente, il Presidente della Regione, per gli impianti esistenti, e il Presidente della Provincia per i nuovi impianti, daranno comunicazione al titolare o al legale rappresentante, per i conseguenziali provvedimenti.

Con riferimento alla nota del Dipartimento degli Affari Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, citata in premessa, si precisa che le succitate autorità locali dovranno informare, per le iniziative di competenza, il Ministero delle Comunicazioni circa le modifiche imposte agli impianti per il ritorno di conformità.

Art. 7

Catasto regionale

L'articolo stabilisce che il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti, nel quale saranno censiti tutti gli impianti presenti sul territorio regionale, è istituito presso l'ARPAC, che è incaricata della tenuta e dell'aggiornamento annuale, da inviare al competente Settore Tutela dell'Ambiente e da pubblicare sul BURC.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rimanda all'art. 8, comma 1, lettera d) della Legge 36/01.

Art. 8

Norma transitoria

L'articolo 8, comma 1, prevede che i titolari o i legali rappresentanti di tutti gli impianti di cui all'art. 3, esistenti ed operanti nel territorio regionale alla data di entrata in vigore della L. R. n. 14/2001, devono richiedere l'autorizzazione, corredata della documentazione di cui all'Allegato A, al Presidente della Provincia territorialmente competente, nei modi e nei termini di cui all'art. 3.

Art. 9

Sanzioni

L'articolo stabilisce che le sanzioni amministrative da applicarsi ai titolari o legali rappresentanti degli impianti, nei diversi casi di inosservanza delle norme previste dalla Legge regionale, sono quelle riportate nell'allegato B, secondo lo schema di graduazione delle sanzioni amministrative, di cui al comma 1).

L'applicazione delle sanzioni è delegata al Comune territorialmente competente: Il Comune trattiene, per l'esercizio della delega, il 50% degli importi introitati. La restante quota del 50% deve essere versata, con periodicità trimestrale, al Servizio Tesoreria Regionale c/o Banco di Napoli sul c/c bancario n. 40/5, cod. ABI 1010, cod. CAB 3593, indicando la legge regionale di riferimento (L.R. 24/11/01 n. 14).

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA COMUNICAZIONE, ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE E MODIFICA DEGLI IMPIANTI PER TELERADIOCOMUNICAZIONI.

La documentazione tecnica da allegare alla comunicazione, alla istanza di autorizzazione all'installazione o modifica degli impianti di cui alla L.R. n. 14/2001, è costituita da:

a) Piante, sezione e prospetti su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) del sito (1:2000), dell'edificio /infrastruttura (1:200) che contiene e/o sostiene la sorgente di radiazioni non ionizzanti, con indicato il posizionamento della sorgente (punto di fissaggio, altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello trasmittente rispetto al nord);

b) Planimetria aggiornata, su supporto cartaceo e, possibilmente informatico (SW Autocad) in scala 1:2000, nella quale vengono riportati:

- la posizione e tutti i dati geometrici relativi alla sorgente (quote, angoli di orientamento, ecc.);

- la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, di tutti gli edifici esistenti, in un raggio sufficientemente ampio e comunque ritenuto cautelativo ai fini delle verifiche dei livelli di campo elettrico e magnetico attesi;

- l'indicazione delle destinazioni d'uso degli edifici di cui sopra (uffici, abitazioni, scuole, ospedali, parchi gioco, ecc.);

- la posizione e le quote, rispetto alla sorgente, dei punti di misura e di calcolo di cui ai successivi punti c) e d), individuati dal richiedente come i più critici per il controllo del rispetto della normativa vigente, ed il numero dei punti sufficiente a dare una descrizione del campo generato dalla installazione proposta;

- posizione di eventuali impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione presenti nel raggio di 200 m dall'impianto.

c) Relazione tecnica, descrittiva dell'installazione, contenente:

- i risultati delle misurazioni dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) preesistenti all'installazione o modifica della sorgente, distinti per ciascuna

frequenza, riferiti agli edifici esposti all'influenza del lobo di irradiazione principale del sistema trasmittente, individuati nella planimetria di cui alla lettera b);

- le valutazioni previsionali dei valori massimi di campo elettrico e magnetico (onda piana) prodotti dall'impianto in condizioni di massimo esercizio negli stessi punti in cui è stato misurato il fondo, individuati nella planimetria di cui alla lettera b);

- indicazione della strumentazione utilizzata e delle modalità di misura;

- indicazione delle metodologie di calcolo previsionale utilizzate;

- fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto di installazione dell'impianto, con l'indicazione delle direzioni di puntamento dei settori per le SRB e delle direzioni N/S/E/O per gli impianti radiotelevisivi;

d) scheda 1;

e) scheda 2;

f) scheda 3;

g) scheda 4;

h) scheda 5;

i) elenco riepilogativo con l'indicazione di tutti gli impianti dello stesso titolare o legale rappresentante presenti nel territorio comunale.

Si precisa che, nel caso in cui il sistema di antenna emetta su più frequenze, le schede dovranno essere compilate distintamente per ogni frequenza di emissione.

Ad impianto funzionante, il titolare o il legale rappresentante trasmette al Dipartimento Provinciale dell'ARPAC la relazione di collaudo dell'impianto contenente:

- le misurazioni di campo elettrico e magnetico (onda piana), misurate nei punti utilizzati per il calcolo di cui al precedente punto c);

- l'elenco della strumentazione utilizzata per le misure, la data di ultima calibrazione della strumentazione, nonché la data e le modalità di misura.

Il titolare deve trasmettere semestralmente all'ARPAC autocertificazione del rispetto delle condizioni che hanno consentito il rilascio dell'autorizzazione, secondo l'allegato C.

Scheda 3

Descrizione Tecnica SRB

TIPO⁹	SITO¹⁰	CODICE SITO
Banda di frequenza	RX: TX:	
N° totale di antenne		
N° di settori		
Modello e marca		
Dimensioni degli elementi radianti		
Inclinazione complessiva elettrica		
Inclinazione meccanica		
N° max di canali e/o portanti attivabili		
Potenza al connettore d'antenna per singola portante		
Potenza max. Irradiabile (w)		
Guadagno max ¹¹		
Distanza della base antenna dall'ultimo piano di calpestio	o	
Orientamento rispetto al nord		

⁹ Indicare la tecnica: TACS, GSM 900, GSM 1800, DCS, UMTS

¹⁰ Indicare il nome del sito

¹¹ Allegare la tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di 3°) rispettivamente sui piani orizzontale e verticale (schede 4 e 5)

Scheda 4

DIAGRAMMA ORIZZONTALE

0° =	120° =	240° =
10° =	130° =	250° =
20° =	140° =	260° =
30° =	150° =	270° =
40° =	160° =	280° =
50° =	170° =	290° =
60° =	180° =	300° =
70° =	190° =	310° =
80° =	200° =	320° =
90° =	210° =	330° =
100° =	220° =	340° =
110° =	230° =	350° =
		360° =

0° indica la direzione del Nord geografico e gli angoli sono in senso orario rispetto al Nord.

I valori riportati sono espressi in¹²:

dB

W/W0

E/E0

W è la potenza che occorrerebbe irradiare isotropicamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre W0 è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.

¹² Barrare la casella corrispondente. Con $dB = 10 \log(W/W_0) = 20 \log(E/E_0)$

Scheda 5

DIAGRAMMA VERTICALE

0° =	30° =	63° =
	33° =	66° =
3° =	36° =	69° =
6° =	39° =	72° =
9° =	42° =	75° =
12° =	45° =	78° =
15° =	48° =	81° =
18° =	51° =	84° =
21° =	54° =	87
24° =	57° =	90° =
27° =	60° =	

0° indica la direzione del Nord geografico e gli angoli sono in senso orario rispetto al Nord.

I valori riportati sono espressi in¹³:

dB

W/W0

E/E0

W è la potenza che occorrerebbe irradiare isotropicamente per avere in tutte le direzioni la stessa densità di potenza che si ha nella direzione considerata, mentre W0 è la potenza efficace nella direzione di massimo irraggiamento.

¹³ Barrare la casella corrispondente. Con $dB = 10 \log(W/W_0) = 20 \log(E/E_0)$

ALLEGATO B

GRADUAZIONE DELLE SANZIONI (ART. 9 L.R. 14/01)

Omessa comunicazione ai sensi dell' art. 2, comma 1) e dell'art. 4, comma 3)	€ 5000,00
Omessa richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 8, comma 1	€ 25000,00
Installazione dell'impianto senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della stessa	€ 25000,00
Spostamento dell'impianto in altro sito senza l'autorizzazione di cui all'art. 3	€ 25000,00
Modifiche dell'impianto che comportino il superamento dei limiti previsti dalla normativa vigente senza l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero in difformità della stessa.	€ 25000,00

ALLEGATO C

DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO ¹⁴

Alla Provincia di _____

Al Comune di _____

All'ARPA Campania
Dipartimento Provinciale di

Il sottoscritto _____, nato a _____ Prov. _____
residente a _____ Prov. _____

Via/Piazza _____ n. _____, in qualità di
titolare/legale rappresentante dell'impianto di ¹⁵ _____
ubicato nel Comune di _____ Prov. _____,

autorizzato ai sensi dell'art. 3 della L.R. 14/01 con provvedimento del Presidente della
Provincia di _____ rilasciato il _____ prot.
n. _____ e per il quale è stata inviata la documentazione tecnica di cui all'art.3, comma 3
L.R. 14/01:

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

che l'impianto sopra specificato, è attualmente **conforme** al progetto presentato e
rispetta i limiti di campo elettromagnetico fissati dalla normativa vigente.

Luogo, data

Firma

¹⁴ Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale, stazione radio base (SRB) o altro

¹⁵ Indicare se si tratta di impianto radiotelevisivo (RTV), radioamatoriale, stazione radio base (SRB) o altro